



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 06/05/2022 da **TALARICO ERICA**, n. Castrovillari il 03/02/1984 (c.f. TLRRCE84B43C349X), residente a Cesena via Santa Sofia n. 140, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore;
- preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata dell'O.C.C., in persona del Gestore nominato dall'OCC-Romagna avv. Ronconi, ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente come operaia agricola assunta presso Vitroplant Italia S.r.l., che non ha mai esercitato impresa commerciale) e



dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che la ricorrente abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che la Talarico si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà di adempierle, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari a € 32.414,06, la ricorrente può unicamente contare sul reddito da lavoro, non essendo proprietaria di immobili ma solo di un'autovettura Toyota Yaris tg. CV827ZR immatricolata nel 2005 (di esiguo valore e necessaria per recarsi al lavoro), e dovendo con il proprio reddito di ca. € 20.000 annui provvedere anche al mantenimento proprio e della figlia minore Boschi Giada, per la quale il padre, in forza degli accordi assunti in sede di separazione, versa mensilmente la somma di € 400, oltre a € 100 quale contributo al pagamento del canone di locazione (importo così ridotto a seguito di modifica degli accordi di separazione dovuta a sopraggiunta perdita di lavoro da parte del Boschi per una riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%). Non è dunque seriamente contestabile la gravosa difficoltà economica in cui si trova la ricorrente.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Anche il giudizio di meritevolezza – tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo.



Come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni e dei finanziamenti che hanno generato l'attuale situazione di sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede, essendo stati contratti i finanziamenti (principale posta debitoria) per le necessità di far fronte alle ordinarie esigenze familiari a seguito di contrazione del reddito familiare dovuto alla separazione dal marito.

A tal fine si osserva che l'origine del sovraindebitamento è sostanzialmente riconducibile alla separazione dal marito Boschi Danny, risalente al 2016, e alla necessità di trasferirsi in un immobile in locazione. Per far fronte alle nuove maggiori spese, anche in considerazione della tipologia di lavoro (quale operaia nel settore agricolo il numero di giornate di lavoro non sono equamente distribuito sull'arco dell'anno ma concentrata in alcuni mesi, con la conseguenza che in alcuni mesi lo stipendio è più contenuto ed integrato con l'indennità di disoccupazione che però viene liquidata annualmente), la ricorrente ha contratto nel 2017 un primo finanziamento con Romagna Banca di € 11.000, da rimborsare con rate mensili di € 154,25, ed uno successivo con Deutsche Bank di € 22.032 da rimborsare in 102 rate mensili. A seguito di pignoramento presso terzi da parte del creditore Montacuti Floriana, è stato di recente pignorato anche il quinto dello stipendio, rendendo ancor più difficile la situazione e determinando la ricorrente a rivolgersi all'OCC.

In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'incapienza patrimoniale e all'insufficienza del reddito, quasi interamente assorbito dalle necessità di mantenimento (indicate in ca. € 1.842 mensili), a far fronte al rimborso dei debiti.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. avv. Giacomo Ronconi attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 1.601,62 di cui € 1.259 per compenso OCC e gestore, € 342,62 per spese vive) e si esprime anche sulla fattibilità e convenienza della proposta di



piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, sostanzialmente insussistente stante lo scarso valore dell'unico bene in proprietà, vale a dire l'autovettura sopra individuata.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto, oltre che delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, anche della valutazione sulla solvibilità della debitrice, la quale negli ultimi cinque anni non ha subito protesti, non ha carichi pendenti e ha cercato di provvedere al pagamento mensilmente delle rate di finanziamento senza accenderne di nuovi, subendo solo di recente il pignoramento del quinto dello stipendio.

Nello specifico, la proposta di piano formulata prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e alle spese vive, il pagamento integrale dei crediti privilegiati, pari a € 1.089,38 (di cui € 174,74 verso AUSL Romagna per prestazioni sanitarie non pagate; € 355,85 verso Regione Emilia-Romagna per tasse automobilistiche e € 558,78 verso Comune di Cesena per TARI anni dal 2019-2022, limitatamente alla parte privilegiata) e il soddisfacimento degli altri creditori chirografari nella misura di ca. 30%.

La liquidità necessaria per far fronte a tale proposta viene ricavata dalla messa a disposizione della procedura di quota parte del proprio reddito, per un importo complessivo di € 12.000, nell'arco di durata del piano indicato in 4 anni, attraverso versamenti mensili di € 250, salva facoltà di modificare mensilmente la somma per tenere conto dell'ammontare dello stipendio mensile, ma fermo l'importo annuo di € 3.000.

Per una miglior individuazione del passivo e dei creditori destinatari della presente proposta, si riporta di seguito l'elenco dei creditori e delle somme agli stessi dovute come riepilogato nella relazione del Gestore.



Creditore		importo
Circularizzazione AUSL Romagna (All. 11)	€.	174,75
Circularizzazione Agenzia Entrate Riscossione - Cartelle - (All. 12)	“	794,91
MBCREDIT Solution Spa (Deutsche Bank: da Banca d'Italia) (All. 13)	“	21.773,00
Circularizzazione Banca Macerone ora Credit Agricole (All. 14)	“	363,64
Circularizzazione Romagna Banca (All. 6b)	“	1.530,65
HERA Spa (All. 15)	“	963,53
Comune Cesena - Polizia Locale (All. 16)	“	665,50
Circularizzazione Comune Cesena - TARI 2019/2021 (All. 17)	“	733,00
Comune Gambettola - TARI 2019 (All. 18)	“	78,00
Circularizzazione Regione emilia Romagna - ACI (All. 19)	“	355,85
Circularizzazione Wind Tre Spa (All. 20)	“	136,89
Montacuti - Righi (Decreto 19.4.2022 - Tribunale di Forlì N.R.G. 370/2022) (All. 21)	“	3.773,28
Bagnoli Agnese (canoni arretrati e legali come da precetto) (All. 22)	“	1.071,06
TOTALE COMPLESSIVO	“	32.414,06

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori. Al fine di non pregiudicare l'attuazione del piano va disposta sin da ora la sospensione delle trattenute in forza del pignoramento presso terzi RGE 370/2022 con accantonamento delle stesse fino all'intervenuta omologa.

Va infine osservato, in merito alla modalità di svolgimento dell'udienza, che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, l'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, al comma 4 prevede la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da



comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza. In relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza della ricorrente e rientrando il Gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

Visti gli artt. 83 d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020 e 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 06/05/2022 da **TALARICO ERICA**, nata a Castrovillari il 03/02/1984 (c.f. TLR RCE 84B43C349X), residente a Cesena via Santa Sofia n. 140

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno **14/07/2022 ore 12,00**

DISPONE

lo svolgimento dell'udienza sopra fissata in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;



avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa, gli effetti del pignoramento presso terzi di cui alla procedura RGE 370/2022 Trib. Forlì, con accantonamento delle relative somme su conto da aprirsi a cura dell'O.C.C. intestato alla presente procedura.

ASSEGNA

- ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;
- alla ricorrente termine fino al giorno prima dell'udienza per eventuale replica
- al Gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso, dell'allegata relazione e del presente decreto inviate a tutti i creditori

AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.

Si comunichi all'O.C.C. e, suo tramite, alla ricorrente.

Così deciso a Forlì il 10 maggio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

